

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

### TRA

L'Istituzione Formativa Ivo De Carneri (codice CIG 8417294ABD), gestita dalla Oxford Civezzano Società Cooperativa, con sede in Civezzano (TN) in Via Murialdo n.30 nella persona del suo Legale Rappresentante prof. Giovanni Scalfi, in seguito per brevità definita "Istituzione";

### E

il dott. Stefano Cainelli nato a Rovereto (TN) il 4 luglio 1966 e residente a Rovereto (TN) in Via Setaioli n.15, C.F. CNLSFN66L04H612Y, in seguito per brevità definito "Incaricato";

### PREMESSO CHE

- l'Istituzione ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di tipo tecnico professionale per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività di insegnamento della materia *Laboratorio atteggiamenti e relazioni* nelle classi seconda, terza e quarta del C.F.P. "Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico-Sportiva e del Tempo Libero" (codice CIG 8417294ABD);
- l'Istituzione ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di tipo tecnico professionale per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività di insegnamento in un nuovo modulo dedicato alle strategie comunicative ed inserito all'interno dell'area Tecnico-professionale nella classe prima del C.F.P. "Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico-Sportiva e del Tempo Libero" (codice CIG 8417294ABD);
- l'Incaricato ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma senza alcun vincolo di subordinazione con l'Istituto, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l'espletamento delle attività sopra indicate;
- l'Incaricato ha dichiarato di essere in possesso di una partita IVA e di svolgere abitualmente l'attività professionale di psicologo e insegnante.

### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. L'Incaricato si impegna a prestare la propria opera libero-professionale in favore dell'Istituto per interventi sopramenzionati, rispettando il programma e l'articolazione oraria concordati con l'Istituto.
2. L'Incaricato si impegna ad espletare la suddetta attività professionale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del C.C., in proprio, nei modi e nei tempi e con le modalità da lui ritenute più opportune, senza alcun vincolo di continuità o di subordinazione, sempre e comunque nel rispetto delle opportune, effettive e contingenti esigenze operative dell'Istituto. Conseguentemente l'orario delle lezioni verrà concordato secondo le reciproche esigenze e pertanto l'Incaricato dovrà rendersi disponibile negli orari che saranno concordati.
3. Il rapporto di cui trattasi si svolgerà dal mese di settembre 2021 al mese di giugno 2022; il corrispettivo sarà liquidato mensilmente sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.
4. La durata massima delle suddette prestazioni professionali ed il compenso orario omnicomprensivo è il seguente:

ATTIVITA'	NUMERO ORE	COMPENSO ORARIO	TOTALE
Docenza nelle classi prima, seconda, terza e quarta	168	€ 60,00	€ 10.080,00

5. Ove l'Incaricato non potesse, per causa di forza maggiore, espletare la propria attività a favore dell'Istituto, dovrà tempestivamente comunicare detto stato di impossibilità.
6. È esclusa in ogni modo qualsiasi provvedimento disciplinare da parte dell'Istituto tenuto conto che le modalità tecniche per lo svolgimento dell'attività sono di esclusiva competenza dell'Incaricato.
7. È esclusa ogni forma di indennità finale o risarcimento del rapporto in oggetto, anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto. Tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico in oggetto sono esclusivamente a carico dell'Incaricato avendone tenuto conto forfetariamente nella determinazione del corrispettivo orario che si deve considerare onnicomprensivo di qualsiasi altro costo di carattere fiscale, previdenziale, assicurativo o altro.
8. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal presente contratto con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi per iscritto.
9. L'incarico di cui trattasi non configura in alcun modo vincolo di subordinazione fra l'Incaricato e l'Istituto e l'Incaricato è libero di espletare la propria attività presso altri Istituti Pubblici o Privati.
10. Il professionista, nello svolgimento dell'incarico affidato, si impegna ad osservare, per quanto compatibile con la natura del ruolo e delle attività svolte, gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della PAT e degli Enti strumentali della PAT, di cui dichiara di aver ricevuto copia. Prende atto altresì che la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione e/o decadenza del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Civezzano, 13 settembre 2021

Il Legale Rappresentante

Prof. Giovanni Scalfi  
**OXFORD CIVEZZANO**  
 Società Cooperativa  
 Via Murialdo 39  
 38045 CIVEZZANO (TN)  
 P. IVA e C. Fisc.: 01672160220




dott. Stefano Cainelli



Si approvano espressamente ex artt. 1341 e 1342 C.C. tutte le clausole e condizioni in particolare quelle contraddistinte con i n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Il Legale Rappresentante

Prof. Giovanni Scalfi  
**OXFORD CIVEZZANO**  
 Società Cooperativa  
 Via Murialdo 39  
 38045 CIVEZZANO (TN)  
 P. IVA e C. Fisc.: 01672160220



dott. Stefano Cainelli

